



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 11

DEL 10/01/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività extra rete formativa per medici in formazione specialistica.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva l'accordo con l'Università degli Studi di Trieste al fine di consentire, ad un medico in formazione specialistica, lo svolgimento di attività formative e assistenziali, extra rete formativa, presso la UOC Urologia della sede distaccata a Castelfranco Veneto (TV).

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
---	-------------------------------

Il Direttore della **UOC Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ⌚ con nota pervenuta tramite e-mail in data 21.12.2019, registrata al prot. IOV n. 59 del 02.01.2019, l'Università degli Studi di Trieste ha inviato la richiesta di accoglimento del dott. Riccardo Boschian, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia, per la frequenza di un periodo di stage di formazione “extra rete formativa”, con decorrenza dal 14.01.2019 al 01.11.2019, presso la U.O.C. Urologia dello IOV con sede a Castelfranco Veneto;
- ⌚ la formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- ⌚ il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, e indica inoltre che l'attività formativa extra rete richiede la stipula di motivata convenzione e la redazione di un progetto individuale definito;
- ⌚ tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ⌚ con DGRV n. 2176 del 29.12.2017, recante “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 ...” al punto O), la Regione del Veneto ha disposto che per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi per periodi di formazione “extra rete formativa”, è necessario stipulare apposita convenzione e ottenere il rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale;
- ⌚ con delibera n. 745 del 30.11.2018, in attuazione della programmazione regionale socio sanitaria, è stato approvato l'accordo tra l'Azienda Ulss n. 2 – Marca Trevigiana e l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per l'incardinamento in capo a IOV di cinque articolazioni funzionali

organizzative, tra le quali è compresa la UOC Urologia, presso la sede distaccata dell'Istituto a Castelfranco Veneto;

Rilevato che:

- ⌚ poiché fino alla data del 30.11.2018 la UOC Urologia era sotto la direzione dell'Azienda Ulsss n. 2 – Marca Trevigiana, l'istruttoria del provvedimento è stata avviata da quest'ultima, la quale, con nota prot. n. 206510 del 15.11.2018, ha inviato alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la richiesta di nulla osta preventivo per accogliere il dott. Riccardo Boschian in formazione medico specialistica “extra rete formativa”, per il periodo dal 14.01.2019 al 01.11.2019;
- ⌚ Tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Regione del Veneto, in data 3.12.2018, con nota prot. n. 491252;

Precisato che:

- ⌚ con nota prot. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all'attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, precisando che le convenzioni o gli accordi devono ricomprendere la disciplina assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale dovrà essere posta a carico di quest'ultimo;
- ⌚ l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi che l'Istituto ha in corso, mentre il medico in formazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso l'ente ospitante e per l'eventuale responsabilità professionale con colpa grave;
- ⌚ il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;

Sentito in merito il Direttore della UOC Urologia, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento, considerato di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione

specialistica frequentanti la propria struttura, ex art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere l'accordo condiviso tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del dott. Riccardo Boschian, nato a Trieste (TS) il 10/04/1987, medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la DGRV n. 2176 del 29/12/2017, punto O);

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 dell' 8 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere l'accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del dott. Riccardo Boschian, nato a Trieste (TS) il 10/04/1987, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Trieste, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il dott. Riccardo Boschian svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la UOC Urologia della sede distaccata dello IOV a Castelfranco Veneto (TV), per il periodo da 14.01.2019 al 01.11.2019;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la SC Affari Generali e la UOC Urologia per gli adempimenti di competenza conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2019

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTA la proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione di **Urologia** (d'ora in poi indicata come "**Scuola**") del 28.09.2018 e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, in data 11.10.2018, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata "**Università**") C.F. 80013890324, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09.10.1955, e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Trieste

E

L'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. (di seguito denominato "IOV – IRCCS o anche "soggetto ospitante") con sede legale in Padova, Via Gattamelatan. 64, cap 35128 - C.F./P.IVA 04074560287, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 01.09.1956, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente e autorizzato alla stipula del presente atto mediante D.P.R.V. n. 123 del 8.10.2018;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la propria Struttura (Reparto di Urologia Ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco Veneto - TV) non facente parte della rete formativa di altro Ateneo o, se facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.L. 402/2017), il Dott. **BOSCHIAN Riccardo**, nato a Trieste (TS) il 10/04/1987, residente in Via Ghirlandaion° 6, C.F. BSCRCR87D10L424Y (d'ora in poi denominato "tirocinante") iscritto presso la Scuola

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dalla data di stipula della presente convenzione al 01/11/2019 (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale).

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Lo IOV - IRCCS mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: Approfondimento e miglioramento delle conoscenze teorico pratiche in chirurgia mininvasiva videolaparoscopica. Approfondimento e miglioramento delle conoscenze teorico pratiche in chirurgia endoscopica dell'alta e della bassa via escrettrice. Approfondimento e miglioramento delle conoscenze in campo uro- oncologico.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. **DE ZORZI Luca**, indicato come tutor dallo IOV - IRCCS.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. LIGUORI Giovanni**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per **responsabilità civile verso terzi** (RCT /RCO Polizza n. 2015RCG00100-642148) che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto regionale di gestione diretta dei sinistri (allegato "D" alla D.G.R.V. n. 88/2015) che comprende la responsabilità personale e professionale anche di soggetti non dipendenti, ma a diverso titolo che svolgano attività, anche di tipo sanitario e/o medico-veterinario, a favore e/o con il consenso dell'Azienda.

L'eventuale polizza assicurativa per colpa grave resta con oneri a carico del medico in formazione specialistica.

Il medico in formazione specialistica, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per **infortuniconnessi** all'attività assistenziale svolta nelle strutture del soggetto ospitante. Lo stesso medico in formazione specialistica, prima dell'inizio del periodo di formazione, dovrà presentare al soggetto ospitante copia dei certificati assicurativi sottoscritti.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso lo IOV - IRCCS il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 15 – Norme finali

In caso di controversia il Foro competente sarà individuato dalle norme del Codice di Procedura Civile. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, ad esclusivo carico del soggetto ospitante, è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia
[firmato digitalmente]

Per l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti
[firmato digitalmente]